



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 1 alle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i super- stiti e l'invalidità

Valido dal 1° gennaio 2025

318.104.01 1 i DR

10.24

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2025. Le modifiche sono contrassegnate con l'indicazione 1/25 sotto il rispettivo numero marginale.

Le modifiche concernono in particolare il rinvio della rendita di vecchiaia. In seguito alla sentenza del Tribunale federale [9C 705/2023 del 4 giugno 2024](#), l'articolo 55^{bis} OAVS è stato integralmente abrogato. Pertanto, in futuro tutte le rendite di vecchiaia potranno essere rinviate, anche quelle che succedono a una rendita d'invalidità. Inoltre il rinvio non sarà più escluso nemmeno per le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grandi invalidi. Durante il rinvio della rendita di vecchiaia non si avrà tuttavia diritto né all'assegno per grandi invalidi né al contributo per l'assistenza.

Per quanto riguarda la possibilità di compensare i crediti irrecuperabili con prestazioni arretrate o in corso di uno Stato dell'UE/AELS, dal 6 maggio 2024 è disponibile un processo di lavoro elettronico¹. Nel presente supplemento sono introdotte disposizioni concernenti la compensazione di crediti con prestazioni di istituzioni di Stati dell'UE/AELS (v. n. 10.9.2 e 10.11).

Infine, il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata nella prassi.

¹ [Cfr. l'informativa per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC n. 488 del 19.6.2024 \(disponibile in tedesco e francese\).](#)

- 1039
1/25 La persona assicurata o il suo rappresentante possono ritirare la richiesta a meno che non vi si opponga un interesse legittimo dell'assicurato o di altre persone coinvolte. La dichiarazione di ritiro dev'essere redatta per iscritto e non deve contenere alcuna riserva. Il ritiro della richiesta è ammesso fintanto che la decisione di rendita non è passata in giudicato (sentenza del TAF C_6103/2014 del 30 giugno 2016 consid. 3.5.1). Questo vale anche per la richiesta di anticipazione della rendita.
- 5005
1/25 Determinante per stabilire le singole basi di calcolo è il momento in cui insorge l'evento assicurato (compimento dell'età di riferimento, insorgenza dell'invalidità o decesso). L'anno di livello per il calcolo della rendita corrisponde all'anno civile in cui è insorto l'evento assicurato. Questo è importante soprattutto quando, in seguito a prescrizione, domanda tardiva o modifica, la rendita non può essere versata retroattivamente dall'inizio effettivo del diritto o quando, per altre ragioni, può esserlo solo in un secondo tempo.
- 5005.1
1/25 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia non è considerata un evento assicurato. In tal caso l'anno di livello per il calcolo della rendita corrisponde all'anno civile in cui inizia la riscossione anticipata ([art. 40 cpv. 5 LAVS](#), N. 6033).
- Esempio: un uomo nato il 5 dicembre 1964 anticipa la riscossione della rendita di un anno, a partire dal gennaio del 2029. È pertanto considerato quale anno di livello l'anno 2029.
- 5025.1
1/25 L'anticipazione della rendita di vecchiaia non è invece considerata quale evento assicurato (per quanto riguarda i periodi di contribuzione computabili v. N. 5005.1 e 6033).
- 5032.1
1/25 Questi periodi possono essere computati anche se in precedenza i contributi del marito sono stati rimborsati a quest'ultimo o trasferiti a un assicuratore sociale estero.

-
- 5085
1/25 – quando un coniuge ha diritto a una rendita AI e l'altro raggiunge l'età di riferimento e ha diritto a una rendita di vecchiaia oppure muore;
- 5085.1
1/25 – quando un coniuge raggiunge l'età di riferimento e ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro muore prima di raggiungere l'età di riferimento;
- 5142
1/25 Se l'evento assicurato (invalidità, vecchiaia o morte) insorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente la sua insorgenza, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, la somma dei redditi è costituita da tutti i redditi da attività lucrativa per i quali questa persona ha pagato contributi dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni fino alla fine del mese in cui insorge l'evento assicurato ([art. 52a](#) e [52c OAVS](#)).
- 5257
1/25 Se l'evento assicurato (invalidità, morte o raggiungimento dell'età di riferimento) insorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente la sua insorgenza, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, occorre osservare i N. 5142, 5146 e 5164 per determinare la media degli accrediti per compiti educativi.
- 5263
1/25 L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita ([art. 29^{septies} cpv. 4 LAVS](#)).
- 5351
1/25 Quando una rendita AI è sostituita con una rendita AVS, di regola quest'ultima è stabilita sulle basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala delle rendite e sul reddito annuo medio determinante precedenti, se deriva un vantaggio all'avente diritto ([art. 33^{bis} cpv. 1 LAVS](#)).
- 5351.1
1/25 L'[articolo 33^{bis} capoverso 1 LAVS](#) è applicabile per analogia se una rendita per orfani di padre o di madre succede

immediatamente a una rendita per figli concessa in aggiunta alla rendita d'invalidità del padre o della madre.

- 5355.1
1/25 Si ha una commutazione ai sensi dell'[articolo 33^{bis} capoverso 1 LAVS](#) anche quando, dopo la morte del padre o della madre, una rendita per orfani succede a una rendita per figli concessa in aggiunta alla rendita d'invalidità del padre o della madre. Sono applicabili anche i N. 5356 e 5357.
- 6074
1/25 Durante il periodo di rinvio non possono essere versate né rendite vedovili né rendite d'invalidità.
- 6075.1
1/25 Se una persona che riceve un assegno per grandi invalidi ed eventualmente un contributo per l'assistenza dell'Al chiede il rinvio (parziale o integrale) della rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione deve comunicarle che:
- durante il periodo di rinvio non sussisterà il diritto all'assegno per grandi invalidi e quindi nemmeno al contributo per l'assistenza (N. 8064.1);
 - dopo la revoca del rinvio della rendita i diritti acquisiti non rinasceranno ([art. 43^{bis} cpv. 4](#) e [art. 43^{ter} LAVS](#)).
- 6080
1/25 Possono essere rinviate le rendite di vecchiaia, comprese quelle che succedono a una rendita d'invalidità (sentenza del TF 9C_705/2023 del 4 giugno 2024). Il rinvio vale anche per le relative rendite per figli.
- 6082
1/25 Durante il periodo di rinvio della rendita di vecchiaia non sussiste il diritto né all'assegno per grandi invalidi (art. 43^{bis} LAVS) né al contributo per l'assistenza (N. 8064.1). Dopo la revoca del rinvio della rendita i diritti acquisiti non rinascono ([art. 43^{bis} cpv. 4](#) e [art. 43^{ter} LAVS](#)). In tali casi, dopo la revoca del rinvio della rendita di vecchiaia l'assicurato è trattato come una persona che ha acquisito il diritto a un assegno per grandi invalidi dopo aver raggiunto l'età di riferimento.
- 6083
1/25 soppresso

- 6084 soppresso
1/25
- 6085 soppresso
1/25
- 6086 soppresso
1/25
- 6088 soppresso
1/25
- 6089 soppresso
1/25
- 6099 soppresso
1/25
- 6108 L'importo dell'aumento si determina dividendo la somma degli importi mensili delle rendite rinviate per la durata del rinvio (numero di mesi). L'importo così ottenuto va quindi moltiplicato per la percentuale d'aumento corrispondente secondo il N. 6073 ([art. 55^{ter} cpv. 2 OAVS](#), [DTF 150 V 73](#)).
- 8005 Se la rendita di vecchiaia è stata rinviata, non sussiste il diritto all'assegno per grandi invalidi. Dopo la revoca del rinvio la garanzia dei diritti acquisiti secondo l'[articolo 43^{bis} capoverso 3 LAVS](#) non rinasce.
- 8022 L'assegno per grandi invalidi dell'AVS è concesso anche per il periodo di anticipazione di una rendita intera. Il diritto all'assegno per grandi invalidi non sussiste invece durante il periodo di rinvio della rendita di vecchiaia.
- 8064.1 In caso di rinvio della totalità o di una parte della rendita di vecchiaia non sussiste il diritto a un assegno per grandi invalidi (N. 6082). Di conseguenza non sussiste nemmeno il diritto a un contributo per l'assistenza ([art. 43^{ter} LAVS](#)). La garanzia dei diritti acquisiti si estingue definitivamente con il rinvio della rendita di vecchiaia.

-
- 9066.1 – durante il periodo di rinvio non sussiste il diritto né a un
1/25 assegno per grandi invalidi né al contributo per l'assistenza;
- 10002.1 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della
1/25 rendita minima completa possono essere versate una volta all'anno agli aventi diritto ([art. 44 cpv. 2 LAVS](#)), indipendentemente dal loro domicilio.
- 10086 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola
1/25 versati sul conto postale o sul conto bancario dell'avente diritto. Su esplicita richiesta di quest'ultimo, le prestazioni possono anche essere pagate tramite polizza di pagamento con numero di riferimento ([art. 44 cpv. 1 LAVS](#); v. N. 10095).
- 10087 Le rendite e le altre prestazioni in denaro sono versate alla
1/25 persona residente all'estero dalla CSC.
- 10112 Se la rendita di vecchiaia viene rinviata, il diritto all'assegno
1/25 per grandi invalidi nasce soltanto dopo la fine del periodo di rinvio; è escluso un pagamento retroattivo per tale periodo. L'assegno per grandi invalidi non viene rinviato, ragion per cui esso, contrariamente alla rendita di vecchiaia, non viene aumentato del controvalore attuariale delle prestazioni non rimosse durante il periodo di rinvio.
- 10190.1 – il debitore risiede in uno Stato dell'UE/AELS e l'UCC non
1/25 potrebbe rivendicare la restituzione delle prestazioni indebitamente rimosse o potrebbe rivendicarla soltanto con un onere molto elevato tramite l'assistenza amministrativa internazionale presso gli organismi di collegamento dell'UE/AELS.
- 10217 L'avente diritto dev'essere informato della compensazione
1/25 dalla cassa di compensazione debitrice della rendita nella decisione di rendita (N. 10152) oppure, dopo che la pertinente decisione di restituzione (N. 10149) è passata in giudicato, in una decisione speciale indicante i mezzi d'impugnazione. Nel caso delle rendite Al questo compito spetta

all'ufficio AI competente per emanare la decisione di rendita. Nella procedura di opposizione o di ricorso, la cassa di compensazione debitrice della rendita notifica a quella creditrice una copia dell'atto di opposizione o ricorso. La cassa di compensazione creditrice elabora un parere in merito e lo notifica alla cassa debitrice.

- 1/25 **10.11 Richiesta di compensazione di un credito dell'AVS/AI con le prestazioni di un'istituzione dell'UE/AELS**
- 10220 Le norme di coordinamento europee prevedono che le prestazioni indebitamente versate possano essere compensate con prestazioni arretrate o in corso di uno Stato dell'UE/AELS conformemente alla legislazione di quest'ultimo ([art. 72 par. 1 del regolamento \[CE\] n. 987/2009](#)).
- 1/25
- 10221 Se una prestazione dell'AVS/AI indebitamente versata non ha potuto essere completamente restituita o compensata con prestazioni svizzere, la cassa di compensazione può presentare una richiesta di compensazione all'istituzione competente dello Stato in questione.
- 1/25
- 10222 Devono essere adempiuti i seguenti criteri:
- 1/25
- una decisione di restituzione (N. 10147 segg.) è passata in giudicato in Svizzera;
 - non è stato concesso il condono parziale o integrale del credito in restituzione (v. n. 10.8) e
 - la compensazione con prestazioni arretrate o in corso in Svizzera è parzialmente o integralmente impossibile (cfr. N. 2013.1 CIBIL).
- Per la compensazione dei crediti con prestazioni scadute estere sono applicabili per analogia i N. 10196 segg.
- 10223 Le casse di compensazione inviano le richieste di compensazione all'UCC conformemente alla procedura descritta nell'[informativa per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC n. 488 per l'assistenza amministrativa](#)
- 1/25

[in materia di esecuzione a livello europeo](#) (disponibile in tedesco e francese). L'UCC inoltra le richieste di compensazione agli organismi di collegamento dell'UE/AELS.

10224 Per l'entità e la durata della compensazione e la relativa
1/25 procedura sono applicabili per analogia i N. 10212–10217.

1/25 **Allegato I****1. Adempimento dell'obbligo di contribuzione minima**

Per determinare se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era *assicurata e sottoposta all'obbligo contributivo* o per quale periodo si può considerare adempiuto l'obbligo contributivo, si procede nel modo seguente.

2. Periodi negli anni civili per cui sono registrati redditi nel CI**2.1 Salariati****2.1.1 Contributo minimo semplice**

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	64	129	193	258	322	387	451	516	580	645	709	710
1973–1978	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	916	917
1979–1981	166	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	1834
1982–1985	208	416	625	833	1041	1250	1458	1666	1875	2083	2291	2292
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013–2018	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
2019–2020	392	784	1176	1568	1960	2352	2744	3136	3528	3920	4312	4313
2021–2022	396	792	1188	1584	1980	2376	2772	3168	3564	3960	4356	4357
2023–2024	404	808	1212	1616	2020	2424	2828	3232	3636	4040	4444	4445
dal 2025	417	834	1251	1668	2085	2502	2919	3336	3753	4170	4587	4588
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1.2 Contributo minimo doppio

I periodi di contribuzione di un coniuge senza attività lucrativa per i quali i contributi versati durante il matrimonio sono considerati pagati secondo l'[articolo 3 capoverso 3 LAVS](#) sono calcolati nel modo seguente. Tenendo conto dell'iscrizione nel CI del coniuge esercitante un'attività lucrativa, la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa è determinata secondo la tabella seguente.

Esempio

Se nel 1996 il coniuge esercitante un'attività lucrativa registra un'iscrizione di 6000 franchi nel CI, il periodo preso in considerazione nel 1996 per il coniuge senza attività lucrativa è di dieci mesi.

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1969–1972	128	258	386	516	644	774	902	1032	1160	1290	1418	1419
1973–1978	166	332	500	666	832	1000	1166	1332	1500	1666	1832	1833
1979–1981	332	666	1000	1332	1666	2000	2332	2666	3000	3332	3666	3667
1982–1985	416	832	1250	1666	2082	2500	2916	3332	3750	4166	4582	4583
1986–1989	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5501
1990–1991	535	1070	1605	2140	2675	3210	3745	4280	4815	5350	5885	5886
1992–1995	594	1188	1782	2376	2970	3564	4158	4752	5346	5940	6534	6535
1996–2002	644	1288	1932	2576	3220	3864	4508	5152	5796	6440	7084	7085
2003–2006	701	1402	2103	2804	3505	4206	4907	5608	6309	7010	7711	7712
2007–2008	734	1468	2202	2936	3670	4404	5138	5872	6606	7340	8074	8075
2009–2010	759	1518	2277	3036	3795	4554	5313	6072	6831	7590	8349	8350
2011–2012	769	1538	2307	3076	3845	4614	5383	6152	6921	7690	8459	8460
2013–2018	778	1556	2334	3112	3890	4668	5446	6224	7002	7780	8558	8559
2019–2020	784	1568	2352	3136	3920	4704	5488	6272	7056	7840	8624	8625
2021–2022	791	1582	2373	3164	3955	4746	5537	6328	7119	7910	8701	8702
2023–2024	808	1616	2424	3232	4040	4848	5656	6464	7272	8080	8888	8889
dal 2025	833	1666	2499	3332	4165	4998	5831	6664	7497	8330	9163	9164
Obbligo contributivo adempito per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2 Persone senza attività lucrativa

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	67	134	201	268	335	402	469	536	603	670	737	738
1973–1978	83	166	249	332	415	498	581	664	747	830	913	914
1979–1981	167	334	501	668	835	1002	1169	1336	1503	1670	1837	1838
1982–1985	208	416	624	832	1040	1248	1456	1664	1872	2080	2288	2289
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013–2018	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
2019–2020	392	784	1176	1568	1960	2352	2744	3136	3528	3920	4312	4313
2021–2022	396	792	1188	1584	1980	2376	2772	3168	3564	3960	4356	4357
2023–2024	404	808	1212	1616	2020	2424	2828	3232	3636	4040	4444	4445
dal 2025	417	834	1251	1668	2085	2502	2919	3336	3753	4170	4587	4588
Obbligo contribu- tivo adem- piuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3 Indipendenti e salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

A causa della tavola scalare dei contributi è opportuno procedere, se del caso, in due tappe per verificare l'adempimento dell'obbligo di contribuzione minima.

Se i redditi registrati nel CI raggiungono almeno gli importi figuranti nella tabella seguente, l'*obbligo di contribuzione minima annuale* – o mensile, se gli obblighi di assicurazione e di contribuzione sono inferiori a un anno – è adempiuto in ogni caso.

2.3.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr. ...
1948–1968	551
1969–1972	1 412
1973–1975	1 834
1976–1978	1 788
1979–1981	3 631
1982–1985	4 529
1986–1989	5 435
1990–1991	5 809
1992–1995	6 458
1996–2002	6 986
2003–2006	7 613
2007–2008	7 976
2009–2010	8 240
2011–2012	8 339
2013–2018	8 559
2019–2020	8 625
2021-2022	8 702
2023-2024	8 889
dal 2025	9 164

Se i redditi registrati nel CI sono inferiori ai limiti sopraccitati, si deve chiedere alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'importo dei contributi effettivamente pagati per ogni anno civile all'AVS (fino al 1959) o all'AVS/AI/IPG (dal 1960). In seguito, sulla base della seguente tabella si deve determinare il numero dei mesi per cui si considera adempiuto l'obbligo di contribuzione minima (è possibile che tale obbligo sia considerato adempiuto per un anno intero, sebbene risultino importi inferiori ai valori limite sopraccitati, in base alla tabella seguente).

Anni	Contributi pagati												
	genere	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1959	AVS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1960–1968	AVS/AI/IPG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
1969–1972	AVS/AI/IPG	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	45
1973–1975	AVS/AI/IPG	7	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	83
1976–1978	AVS/AI/IPG	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	92
1979–1981	AVS/AI/IPG	16	33	50	66	83	100	116	133	150	166	183	184
1982–1985	AVS/AI/IPG	20	41	62	83	104	125	145	166	187	208	229	230
1986–1989	AVS/AI/IPG	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1990–1991	AVS/AI/IPG	27	54	81	108	135	162	189	216	243	270	297	298
1992–1995	AVS/AI/IPG	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	331
1996–2002	AVS/AI/IPG	32	65	97	130	162	195	227	260	292	325	357	358
2003–2006	AVS/AI/IPG	35	70	106	141	177	212	247	283	318	354	389	390
2007–2008	AVS/AI/IPG	37	74	111	148	185	222	259	296	333	370	407	408
2009–2010	AVS/AI/IPG	38	76	115	153	191	230	268	306	345	383	421	422
2011–2012	AVS/AI/IPG	39	79	118	158	197	237	277	316	356	395	435	436
2013–2015	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	441
2016–2018	AVS/AI/IPG	39	79	119	159	199	239	278	318	358	398	438	439
2019	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	241	281	321	361	401	441	442
2020	AVS/AI/IPG	41	82	124	165	206	248	289	330	372	413	454	455
2021-2022	AVS/AI/IPG	41	83	125	167	209	251	293	335	377	419	461	462
2023-2024	AVS/AI/IPG	42	85	128	171	214	257	299	342	385	428	471	472
dal 2025	AHV/IV/EO	44	88	132	176	220	265	309	353	397	441	485	486
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3.2 Contributo minimo doppio

Per determinare la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa di un lavoratore indipendente, bisogna applicare per analogia il numero 2.1.2.

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr. ...
1948–1953	1 013
1954–1968	1 101
1969–1972	2 751
1973–1978	3 576
1979–1981	7 239
1982–1983	8 801
1984–1985	8 988
1986–1989	10 638
1990–1991	11 364
1992–1995	12 563
1996–2002	13 663
2003–2006	14 851
2007–2008	15 588
2009–2010	16 138
2011–2012	16 314
2013–2018	16 688
2019–2020	16 864
2021–2022	17 051
2023–2024	17 414
dal 2025	17 964

Anni	Contributi pagati												
	genere	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1959	AVS	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23
1960–1968	AVS/AI/IPG	2	4	6	8	12	14	16	18	20	24	26	27
1969–1972	AVS/AI/IPG	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	89
1973–1975	AVS/AI/IPG	14	30	44	60	74	90	104	120	134	150	164	165
1976–1978	AVS/AI/IPG	16	32	50	66	82	100	116	132	150	166	182	183
1979–1981	AVS/AI/IPG	32	66	100	132	166	200	232	266	300	332	366	367
1982–1985	AVS/AI/IPG	40	82	124	166	208	250	290	332	374	416	458	459
1986–1989	AVS/AI/IPG	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1990–1991	AVS/AI/IPG	54	108	162	216	270	324	378	432	486	540	594	595
1992–1995	AVS/AI/IPG	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	661
1996–2002	AVS/AI/IPG	65	130	195	260	325	390	455	520	585	650	715	716
2003–2006	AVS/AI/IPG	70	141	212	283	354	425	495	566	637	708	779	780
2007–2008	AVS/AI/IPG	74	148	222	296	370	445	519	593	667	741	815	816
2009–2010	AVS/AI/IPG	76	153	230	306	383	460	536	613	690	766	843	844
2011–2012	AVS/AI/IPG	79	158	237	316	395	475	554	633	712	791	870	871
2013–2015	AVS/AI/IPG	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	881
2016–2018	AVS/AI/IPG	79	159	239	318	398	478	557	637	717	796	876	877
2019	AVS/AI/IPG	80	160	241	321	401	482	562	642	723	803	883	884
2020	AVS/AI/IPG	82	165	248	330	413	496	578	661	744	826	909	910
2021-2022	AVS/AI/IPG	83	167	251	335	419	503	586	670	754	838	922	923
2023-2024	AVS/AI/IPG	85	171	257	342	428	514	599	685	771	856	942	943
dal 2025	AHV/IV/EO	88	176	265	353	441	530	618	706	795	883	971	972
Obbligo contributivo adempiuto per ... mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1/25 Allegato III

Importi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli

Figli	Età	1/2					1/4				
		2015	2019	2021	2023	2025	2015	2019	2021	2023	2025
1 figlio	fino a 6	750	757	763	782	804	375	378	382	391	402
	7-12	798	805	812	832	856	399	403	406	416	428
	13-16	798	805	812	832	856	399	403	406	416	428
	17 e più	915	923	931	954	981	457	461	465	477	491
1 figlio (se ve ne sono 2)	fino a 6	628	634	639	655	674	314	317	320	328	337
	7-12	681	687	692	710	730	340	343	346	355	365
	13-16	690	696	702	719	740	345	348	351	360	370
	17 e più	772	779	785	805	828	386	389	393	402	414
1 figlio (se ve ne sono 3)	fino a 6	568	573	578	592	609	284	287	289	296	305
	7-12	598	604	609	624	642	299	302	304	312	321
	13-16	607	613	618	633	651	304	306	309	317	326
	17 e più	694	700	706	723	744	347	350	353	362	372
1 figlio (se ve ne sono 4 o più)	fino a 6	525	530	534	547	563	262	265	267	274	281
	7-12	564	569	574	588	605	282	285	287	294	302
	13-16	564	569	574	588	605	282	285	287	294	302
	17 e più	637	643	648	665	684	319	322	324	332	342

Allegato IV

Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite correnti (N. 3019 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10174 segg.)

Importi dal 1° gennaio 2025

Importi in comune

	Importi annui in franchi
<i>Importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale</i>	
– per persone sole	20 670
– per coppie sposate	31 005
Per figli da 11 anni	
– per il 1° e il 2° figlio, per figlio	10 815
– per il 3° e il 4° figlio, per figlio	7 210
– per ogni altro figlio	3 605
Per figli fino a 11 anni	
– per il 1° figlio	7 590
– per il 2° figlio	6 325
– per il 3° figlio	5 270
– per il 4° figlio	4 390
– per ogni altro figlio	3 660
<i>Premio dell'assicurazione malattie</i>	
– per adulti	8 556
– per giovani adulti	1 980
– per bambini	6 420

Importi da applicare unicamente per il calcolo del caso di rigore

	Importi annui in franchi
<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 1	
– per persone sole	18 900
– per coppie sposate senza figli	22 320
– per coppie sposate con un figlio	24 780
– per coppie sposate con due o più figli	27 060
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ²	11 160
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 2	
– per persone sole	18 300
– per coppie sposate senza figli	21 720
– per coppie sposate con un figlio	23 760
– per coppie sposate con due o più figli	25 920
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ¹	10 860
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 3	
– per persone sole	16 680
– per coppie sposate senza figli	20 160
– per coppie sposate con un figlio	22 200
– per coppie sposate con due o più figli	24 000
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ¹	10 080

² Per le coppie non sposate che vivono in un'economia domestica con più di due persone si applicano importi diversi (v. [art. 10 cpv. 1 lett. b LPC](#)).

Importi da applicare unicamente per il calcolo dell'onere troppo grave

	Importi annui in franchi
<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 1	
– per persone sole	18 900
– per coppie sposate senza figli	22 320
– per coppie sposate con un figlio	24 780
– per coppie sposate con due o più figli	27 060
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ³	11 160
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 2	
– per persone sole	18 300
– per coppie sposate senza figli	21 720
– per coppie sposate con un figlio	23 760
– per coppie sposate con due o più figli	25 920
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ¹	10 860
– per adulti e bambini nella regione per la pigione 3	
– per persone sole	16 680
– per coppie sposate senza figli	20 160
– per coppie sposate con un figlio	22 200
– per coppie sposate con due o più figli	24 000
– per persone in concubinato (economia domestica di due persone) ¹	10 080
Importo per le spese personali (per le persone in istituti e ospedali)	4 800
Consumo della sostanza per le persone in istituti e ospedali che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (rendite d'invalidità, rendite per superstiti, rendite per orfani)	1/15
Consumo della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i beneficiari di rendite per superstiti in istituti e ospedali che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria	1/10
Limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto	nessuna
<i>Spese supplementari</i>	
– per persone sole	8 000
– per coppie sposate	12 000
– per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	4 000

³ Per le coppie non sposate che vivono in un'economia domestica con più di due persone si applicano importi diversi (v. [art. 10 cpv. 1 lett. b LPC](#)).

Panoramica delle franchigie per il computo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c e 1^{bis} LPC)

	Importi annui in franchi
Persone sole	30 000
Coppie sposate	50 000
Orfani aventi diritto a una rendita e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	15 000
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (caso normale)	112 500
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (casi particolari):	300 000
a) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale;	
b) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM;	
c) l'immobile è abitato da una persona sola, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM.	